Conguaglio con le quote già versate all'Inps

Gig economy/2

L'istituto dovrà fornire le istruzioni per codificare i lavoratori in Uniemens

Barbara Massara

In adempimento delle due sentenze del Tribunale di Milano, i datori di lavoro soccombenti dovranno provvedere ad assolvere agli obblighi contributivi verso l'Inps e l'Inail con riferimento ai collaboratori riders riconosciuti come etero organizzati in base all'articolo 2 del Dlgs 81/2015.

I giudici hanno disposto che gli obblighi contributivi, comprensivi delle sanzioni e degli interessi, dovranno essere assolti nei confronti della gestione Inps Lavoratori dipendenti, sulla base dell'inquadramento dei collaboratori al quinto livello del Ccnl Logistica (riconosciuto come contratto leader) e con riferimento all'orario effettivamente svolto nei giorni compresi nel periodo oggetto dell'accertamento ispettivo. Le aziende interessate dovranno pertanto dichiarare all'Inps, Fondo pensione lavoro dipendenti, questi lavoratori nonché provvedere al versamento dei relativi contributi.

La situazione da gestire si pre-

senta comunque anomala, in quanto riferita a lavoratori che, sebbene legittimamente inquadrati in un rapporto di lavoro autonomo (dal 14 aprile 2022 obbligatoriamente denunciati al ministero del Lavoro con il modello Uni-piattaforme), sono stati riconosciuti dai giudici come etero organizzati dal committente e, in quanto tali, soggetti alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato secondo l'articolo 2 del Dlgs 81/2015.

Con riferimento a tali situazioni, illustrate dal ministero del Lavoro nella circolare 17/2020 e dall'Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 7/2020, a oggi l'Inps non ha ancora fornito specifiche indicazioni ed istruzioni, con cui, ad esempio, codificare tali collaboratori eterodiretti all'interno del flusso Uniemens.

Nelle more, le aziende sono comunque tenute ad adempiere gli obblighi contributivi derivanti dalle sentenze, applicando le regole di carattere generale proprie della cosiddetta regolarizzazione contributiva derivante da un provvedimento giudiziale, e compilando conseguentemente i flussi Uniemens secondi i criteri propri di un ordinario lavoratore dipendente.

L'Istituto dovrebbe inquadrare d'ufficio tali lavoratori come collaboratori autonomi tenuti a versare la contribuzione propria dei lavoratori dipendenti. Da ciò consegue, come spiegato dall'Inl nella circolare 7/2020, l'inquadramento della violazione nella fattispecie dell'omissione contributiva ex articolo 116, comma 8, lettera a) della legge n388/2000, con relativo calcolo della sanzione e degli eventuali interessi di mora (in caso venga raggiunta la soglia massima della sanzione, pari al 40% dei

contributi omessi).

A seguito del nuovo inquadramento previdenziale, i collaboratori coinvolti vedranno riconoscersi le relative tutele proprie dei lavoratori dipendenti (Naspi, malattia, maternità, assegno nucleo familiare). Inoltre, come precisato nel provvedimento dell'Inl, qualora per tali collaboratori fosse stata versata contribuzione presso un'altra gestione previdenziale (ad esempio, Gestione separata Inps), tali versamenti dovrebbero essere scomputati da quelli dovuti alla gestione dei dipendenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA